

Le registrazioni del verbale di assemblea straordinaria per l'approvazione dell'adeguamento statutario e dell'allegato nuovo testo dello statuto, esenzione da imposta di registro ed imposta di bollo, in quanto l'associazione di volontariato iscritta nel Registro del volontariato - sezione aggiornata, e decorata del 27/4/2013, numero iscrizione 3122

PROVINCIA DI PAVIA	28/05/2021
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N. 0037133/2021 del 28/05/2021	
Classe 13.3 (PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI)	
Documento Principale	

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

n. 001 /2021

L'anno 2021 il giorno 24 maggio alle ore 14.00 presso i locali di Cornale e Bastida (PV), Piazza Vaccari n. 7, si è riunita l'assemblea degli associati dell'associazione "Engea Garibaldini Volontari a Cavallo" o.d.v. con sede in Silvano Pietra (PV) corso Umberto I n. 37, C.F. 95032570186 per deliberare e discutere il seguente **ordine del giorno**:

1. Rendiconto economico e finanziario anno 2020;
2. Adeguamento statuto D.Lgs 117/2017;
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza a norma dello statuto il sig. Fiorillo Franco, presidente, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Nicolosi Tino che accetta. Constatato che è presente, collegato telematicamente anche il sig. Testarella Mauro, vice presidente, che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 7 del vigente statuto sociale e che la prima convocazione è andata deserta, si dichiara la seduta validamente costituita.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, il sig. Fiorillo comunica al Consiglio Direttivo le risultanze del rendiconto relativo all'anno 2020 (prospetto allegato). L'esercizio 2020 chiude con un avanzo di gestione (pari ad € 1.078,87). Il rendiconto è stato redatto secondo il criterio di cassa. Le entrate sono rappresentate dalle quote associative versate (si ricorda che a norma dell'art. 3 del vigente statuto sociale possono essere associati sia le persone fisiche che le persone giuridiche) e sono pari ad € 3.380,00, mentre le uscite principali sono rappresentate dalla polizza assicurativa per i soci volontari operativi (€ 1.665,06), oneri finanziari attinenti la tenuta del conto corrente bancario dell'associazione (€ 11,90), le imposte e tasse, rappresentate dall'imposta di bollo sull'estratto di conto corrente bancario (€ 100,10), e dal costo della consulente che ha provveduto alla tenuta della contabilità ed all'effettuazione delle comunicazioni al Registro regionale del volontariato e di protezione civile (€ 317,90)

Segue poi la lettura della relazione riguardante le attività svolte nel 2020 che si allega al presente verbale unitamente al rendiconto economico e finanziario.

Dopo breve discussione l'assemblea degli associati all'unanimità delibera di approvare il rendiconto relativo all'anno 2020.

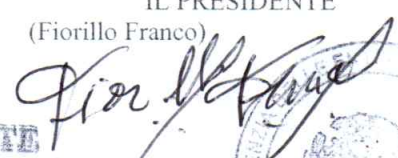
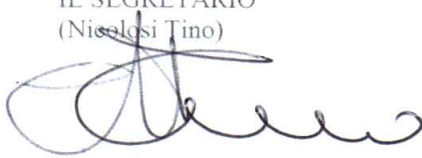
Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il sig. Nicolosi il quale ricorda come oramai sia necessario provvedere all'adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs 117/2017, stante l'imminente entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il sig. Nicolosi legge il nuovo testo dello statuto che è rimasto depositato presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti alla presente riunione. Dopo breve dibattito il nuovo testo dello statuto, che si allega al presente verbale sotto la lettera A) viene messo ai voti ed approvato all'unanimità dall'assemblea. Contestualmente il sig. Nicolosi propone di spostare la sede legale dell'associazione in Cornale e Bastida, Piazza Vaccari n. 7. Dopo breve dibattito l'assemblea degli associati approva il nuovo indirizzo della sede legale. Prende la parola il sig. Fiorillo il quale comunica come la sede operativa di Asola debba essere cessata poiché non più disponibile. L'associazione ha avuto la disponibilità di una nuova sede operativa, in Gerenzano (VA), Via Risorgimento 208, per tanto il sig. Fiorillo chiama l'assemblea degli associati a deliberare in merito alla chiusura dell'unità locale di Asola ed all'attivazione della nuova unità locale di Varese. Dopo breve dibattito l'assemblea all'unanimità approva la cessazione della sede operativa di Asola e l'apertura della nuova sede operativa di Gerenzano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la riunione è tolta alle ore 15.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Cornale e Bastida, li 24 maggio 2021

IL SEGRETARIO
(Nicolosi Tino)

IL PRESIDENTE
(Fiorillo Franco)



AGENZIA DELLE ENTRATE
ORIGINALE dell'atto registrato
a Casalmaggiore il 28/5/2021
N. 282 Serie 3
con € 1.078,87
VIVIANA L. G. PER DELUGA DEL DUCATO FIORENTINO



ALLEGATO A)

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Engea Garibaldini volontari a cavallo Organizzazione di Volontariato", abbreviabile in "Engea Garibaldini ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Cornale e Bastida (PV).

L'associazione potrà esplicare la sua attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 117/2017 in materia di organizzazioni di volontariato. Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore, D.Lgs 117/17, l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 25 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del codice del terzo settore D.Lgs 117/17;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei terzi e della comunità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle indicati alle lettere e) f) i) k) e y) del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs 117/2017.

In particolare l'associazione per raggiungere i propri scopi istituzionali, intende svolgere, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività:

- Prevenzione e lotta agli incendi a cavallo e non;
- Controllo e monitoraggio del territorio, a cavallo e non, sul fronte delle alterazioni ambientali sotto qualunque forma e provocate con qualunque mezzo con conseguente segnalazione alle autorità competenti;
- Controllo e salvataggio faunistico, a cavallo e non;
- Logistica operativa e soccorso in genere, a cavallo e non ed anche con l'ausilio di squadre cinofile;
- Comunicazioni ausiliarie;
- Controllo ittico-venatorio con compiti di polizia ecologica ed ambientale, a cavallo e non;
- Formazione professionale dei volontari, interni ed esterni, con particolare attenzione alla formazione di volontari a cavallo e di squadre cinofile, anche attivando strutture formative di supporto.
- Organizzare convegni, congressi, corsi e seminari inerenti lo scopo sociale anche con il supporto di professionisti esterni; Promuovere la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento anche presso strutture esterne italiane/esterne; Organizzare di eventi a scopo benefico;
- Collaborare con enti locali (Regioni, Province e Comuni) e con altri enti aventi scopi analoghi, affini o complementari a quelli dell'associazione al fine di creare partnership e sinergie sul territorio;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

L'Organizzazione potrà inoltre realizzare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione potrà anche delegare un suo componente alla recezione ed approvazione delle domande di ammissione il quale riferirà poi, anche in via informale, agli altri componenti. La qualifica di associato si intende comunque acquisita dal momento di presentazione della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola, con modalità che consenta di verificare la data esatta della comunicazione.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato può decadere per il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (se obbligatorio per legge o nominato dall'assemblea)
- Organo di revisione (se obbligatorio per legge o nominato dall'assemblea)

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.. ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co, 2 art. 2397 del Codice civile

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti l'esclusione di associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. E' possibile tenere le assemblee anche con modalità telematica, purché sia assicurata la possibilità di identificazione dell'associato e la libera partecipazione al dibattito. Al pari è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza in prima convocazione di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, tra i propri associati.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- stipula eventuali contratti di lavoro o collaborazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri dell'Organo amministrativo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o, non ricorrendo i casi di cui al citato art. 30 D.Lgs 117/2017, quando venga deliberato dall'assemblea dei soci.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, qualora predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Fuori dai casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'organo di revisione può essere nominato con qualora l'assemblea dei soci lo deliberi.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente (l'organo amministrativo)

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale: l'esercizio decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, eventualmente, da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. Nelle more di costituzione del Registro unico in caso di estinzione o scioglimento dell'organizzazione l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/17
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

La registrazione del verbale di assemblea straordinaria per l'approvazione dell'adeguamento statutario e dell'allegato nuovo testo dello statuto avviene in esenzione da imposta di registro ed imposta di bollo (art. 82 comma 3 e comma 5 D.Lgs 117/2017) in quanto trattasi di organizzazione di volontariato iscritta nel Registro del volontariato – sezione regionale, a decorrere dal 27/11/2013, numero iscrizione 3122.

